


IL COOPERATORE NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA

COLLANA
COLLOQUI
SULLA
VITA
SALESIANA

6

ELLE DI GI
LEUMANN (TORINO)



IL COOPERATORE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

FRIBURGO (SVIZZERA) 26-29 AGOSTO 1974

ELLE DI CI
LEUMANN - TORINO
1975

Hanno curato la presente edizione
FRANCIS DESRAMAUT e MARIO MIDALI

Visto, nulla osta: Torino, 7.4.75: Sac. F. Rizzini

Imprimatur: Sac. V. Scarasso, Vic. gener.

ME 0920-75

Proprietà riservata alla Elle Di Ci, Colle Don Bosco (Asti)

L'Unione dei Cooperatori nella Chiesa postcoaciliare

Il punto di vista canonico

Comunicazione

GUSTAVE LECLERC, SDB

Premessa storica

Prima di affrontare il nostro argomento, crediamo necessario esporre lo statuto canonico, quale si presenta nel Codice di Diritto Canonico, promulgato nel 1917. Così potremo valutare meglio la prospettiva emersa dal Concilio Vaticano II.

È chiaro che l'intenzione di Don Bosco fu di fondare un'associazione di laici, senza escluderne gli ecclesiastici « che volessero favorire la Società con la loro adesione, i loro lumi e la loro cooperazione, secondo lo spirito e il fine di tale istituto ».¹ Così infatti si esprimeva Don Bosco nella sua replica del 25.8.1864 alle *Animadversiones* della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, riguardo ai « membri esterni » della Società di san Francesco di Sales: « Come quasi tutte le Congregazioni e gli Ordini religiosi hanno i terziari, chiamati amici o benefattori, i quali, mentre promuovono specialmente il bene della Congregazione o dell'Ordine, aspirano a una vita di maggior perfezione e procurano di osservarne, per quanto è possibile, le costituzioni stando nel secolo, così umilmente si chiede che questo capo, se non nel testo, sia ammesso almeno quale appendice alla fine delle costituzioni ».²

In un'altra circostanza, Don Bosco dichiara ancora che « si tratta di una "unione di buoni cattolici" per promuovere la propria e l'altrui salvezza, secondo le regole della Società di S. Francesco di Sales ».³ Nel 1874, in un suo abbozzo di Regolamento, Don Bosco scrive: « L'Associazione Salesiana si può chiamare una specie

¹ E. CERIA, *I Cooperatori salesiani. Un po' di storia*, Torino 1952, p. 10.

² *Ibidem*, p. 13.

³ *Ibidem*, p. 14.

di terz'ordine degli antichi con questa diversità, che in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell'esercizio della pietà, qui si ha per fine principale la vita attiva specialmente in favore della gioventù pericolante». ⁴ In un Breve del 30.7.1875, che concedeva diverse indulgenze ai Cooperatori, il Papa Pio IX considerava questi come se fossero terziari, *perinde ac si tertiarii essent*. ⁵ Infine nel Regolamento del 1876, Don Bosco ricorderà tale giudizio del Sommo Pontefice e confermerà la differenza sopra indicata in confronto dei terzi ordini. ⁶

Lo statuto giuridico dei Cooperatori secondo il Codice del 1917

Omettiamo altre dichiarazioni che vengono a precisare lo scopo apostolico assegnato all'associazione dei Cooperatori e le relazioni speciali di collaborazione con la Società salesiana e le Figlie di Maria Ausiliatrice. Quanto abbiamo detto fin qui ci permette, infatti, di individuare lo statuto canonico quale risulta dal Codice di Diritto Canonico. Che l'associazione dei Cooperatori sia stata chiamata « Pia Unione » corrisponde proprio alla terminologia usata nel Codice. Gli elementi giuridici essenziali sono stati riassunti felicemente nell'art. 404 dei Regolamenti della Società salesiana (ed. 1966): « La Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, secondo il chiaro e costante pensiero di Don Bosco e dei Sommi Pontefici, è la Terza Famiglia Spirituale Salesiana, ossia un *moderno terzo ordine* i cui membri hanno un programma di apostolato e di esemplare vita cristiana. Da tutti i documenti relativi alla Pia Unione appare chiara la sua missione eminentemente cattolica, quale movimento apostolico di laici a diretto servizio della Chiesa sotto l'«alta direzione spirituale dei Salesiani» ».

I canoni che si riferiscono a tali « pie unioni » si trovano nel lib. II del Codice, pars III *De laicis*. Un primo titolo (XVIII) espone le norme generali, vevoli per tutte le associazioni riconosciute nella Chiesa. Vengono precisati il loro fine, i requisiti per la loro erezione canonica o la loro approvazione, i diritti e doveri dei loro membri. Il titolo seguente (XIX) tratta delle associazioni dei fedeli *in specie*. Viene introdotta una triplice distinzione

⁴ *Ibidem*, p. 19.

⁵ *Ibidem*, p. 19.

⁶ *Ibidem*, p. 107.

tra i terzi ordini secolari, le confraternite e le pie unioni.

Oltre ai vari testi già citati che esprimono il desiderio di Don Bosco di fondare un'associazione simile ad un terz'ordine, osserviamo che i diversi elementi della definizione data nel Codice per i terzi ordini si verificano sostanzialmente per l'associazione dei Cooperatori salesiani. Infatti, mentre i terzi ordini sono posti sotto la direzione di una società religiosa, chiamata « ordine » nel senso tecnico del can. 488,2, cioè di una società religiosa, i cui membri fanno dei *voti solenni*, i Cooperatori salesiani sono sotto la direzione della Società di san Francesco di Sales, la quale tuttavia non poté chiamarsi « ordine » in quanto i suoi membri fanno dei *voti semplici*. Perciò, i Cooperatori salesiani non possono essere chiamati terziari, anche se sono da considerare come se lo fossero. Come questi, i Cooperatori salesiani devono tendere alla perfezione cristiana, secondo lo spirito della società religiosa a cui si riallacciano, « modo saeculari vitae consentaneo », secondo le regole approvate dalla Santa Sede (can. 702).

Ma un altro elemento diversifica l'Unione dei Cooperatori salesiani dai « terzi ordini ». Infatti, benché il Codice non esprima il modo in cui si tende alla perfezione nei terzi ordini, in pratica, l'accento viene messo sugli esercizi di pietà. Invece, come abbiamo visto sopra, Don Bosco intende che l'associazione da lui fondata abbia per « fine principale la vita attiva specialmente in favore della gioventù pericolante ».⁷ Con queste due precisazioni viene intesa la volontà di Don Bosco di creare *un terzo ordine moderno*.

Continuando la lettura del Codice di Diritto Canonico, rileviamo che l'espressione « pia unione » si applica alle associazioni di fedeli erette « ad exercitium alicuius operis pietatis aut caritatis », le quali — e questa particolarità si applica all'associazione dei Cooperatori, quale è stata voluta da Don Bosco — si chiamano « sodalitates » se sono costituite « ad modum organici corporis ». Infine, le « sodalitates » diventano « confraternite » se sono erette « in incrementum quoque publici cultus ». Per le « pie unioni » basta l'approvazione dell'Ordinario (can. 707), mentre viene richiesto l'intervento della Santa Sede per l'approvazione delle regole dei terzi ordini (can. 702, § 1). Seguono poche disposizioni riferentesi espressamente alle pie unioni; riguardano soprat-

⁷ Cfr nota 4.

tutto alcune modalità della loro erezione e i rapporti con l'Ordinario del luogo (cfr. can. 684-699; 707-719).

Quanto all'Unione dei Cooperatori Salesiani, è chiaro che l'approvazione data da Pio IX il 9.5.1876 la metteva sotto l'egida pontificia, donde poi diventava « agevole incontrare il beneplacito dei Vescovi ».⁸ Dal nostro punto di vista, da questa approvazione formale risulta che l'Unione dei Cooperatori gode di uno statuto giuridico specifico nella Chiesa, quello delle associazioni dei fedeli, di cui si è parlato sopra. In quanto tale, la suddetta Unione non può essere considerata semplicemente come « lodata » (*commendata*, cfr. can. 684), come sono, per esempio, le Conferenze di san Vincenzo de' Paoli, le quali pur non avendo un significato giuridico nell'ordinamento canonico odierno, godono indubbiamente dei favori della gerarchia.⁹ Per tali associazioni, che si presentano come liberamente costituite da laici e dirette da essi, non viene richiesta la loro approvazione dall'autorità ecclesiastica, la quale può quindi esercitare verso di esse soltanto la funzione generale di vigilanza circa la fede e i costumi, così come fa verso i fedeli.

Riassumendo le caratteristiche essenziali dello statuto canonico dell'Unione dei Cooperatori salesiani, secondo il Codice di Diritto Canonico, proponiamo i punti seguenti. L'Unione dei Cooperatori salesiani: è stata promossa da un membro della gerarchia e approvata da essa; gode di uno statuto giuridico specifico nell'ordinamento canonico; è destinata prevalentemente ai laici, senza che ve ne vengano esclusi gli ecclesiastici; è sotto l'alta direzione della Società di san Francesco di Sales; tende alla perfezione cristiana, secondo lo spirito della medesima Società, in un modo secolare di vita; ha come fine principale la vita attiva specialmente in favore della gioventù pericolante.

La prospettiva rinnovata del Vaticano II

Ci proponiamo adesso di esaminare nei documenti del Concilio Vaticano II e negli orientamenti del diritto canonico post-

⁸ E. CERIA, *op. cit.*, p. 23.

⁹ Si veda a questo proposito il Decreto *Corrientem* del 13.11.1920 della Sacra Congregazione del Concilio, nel commento presentato da A. DÍAZ DÍAZ, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*. Pamplona 1972, p. 52-57.

conciliare, quale posizione l'Unione dei Cooperatori salesiani viene ad assumere.

La legislazione del Codice di Diritto Canonico che abbiamo finora ricordato rispecchiava l'ecclesiologia dell'epoca, la quale assimilava troppo la Chiesa alla gerarchia. In questa prospettiva, era logico che solo una concessione di essa potesse dare un carattere ecclesiale alle associazioni fondate e dirette dai fedeli; questo avveniva mediante l'erezione canonica o almeno l'approvazione formale.

Il Concilio Vaticano II ha sostituito questa visione della Chiesa, troppo gerarchica, con quella più esatta di Chiesa Popolo di Dio, nel quale tutti i fedeli, uguali quanto alla loro dignità di cristiani, hanno tra i loro diritti fondamentali, radicati nella loro *conditio libertatis*, quello di associarsi, senza che intervenga l'autorità gerarchica.

Dall'affermazione di tale diritto fondamentale viene ormai proposta nel « *ius condendum* », una nuova divisione delle associazioni dei fedeli. Vengono in primo luogo le associazioni fondate e dirette dai fedeli stessi per uno scopo di pietà, di carità o anche per un fine strettamente apostolico. Benché queste associazioni abbiano solo un carattere privato, si propone nondimeno che il nuovo ordinamento canonico ne riconosca l'esistenza.¹⁰ In secondo luogo, vengono le associazioni dei laici, che, come le associazioni di Azione Cattolica, « agiscono sotto la superiore direzione della gerarchia medesima, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un mandato esplicito ». ¹¹ In terzo luogo troviamo le associazioni che ricevono dalla gerarchia un compito specifico per cui viene data da essa una *missione canonica*.¹² Infine vengono le associazioni dei fedeli fondate e dirette dalla gerarchia.

In questa nuova ripartizione, solo le tre ultime categorie di associazioni avrebbero un carattere pubblico a motivo della loro relazione specifica con la gerarchia. Però, anche le prime associazioni vedrebbero la loro esistenza riconosciuta nell'ordinamento canonico, con le conseguenze che ne derivano circa l'esercizio dei diritti implicati nel diritto fondamentale dei fedeli di associarsi,

¹⁰ Cfr AA 18 e 19.

¹¹ AA 20.

¹² Cfr A. DÍAZ DÍAZ, *op. cit.*, p. 188-190.

per esempio il diritto dell'assistenza spirituale da parte di sacerdoti designati dalla gerarchia. D'altra parte, il diritto di vigilanza della gerarchia verso queste ultime associazioni non avrebbe una estensione maggiore di quello che le spetta verso tutti i fedeli circa la fede e i costumi. Invece, nelle altre categorie di associazioni, la gerarchia ha un diritto di intervento molto più esteso, nella misura in cui queste associazioni impegnano la responsabilità di essa.

Applicazione al caso specifico dei Cooperatori

In quale delle quattro categorie di associazioni viene a collocarsi l'Unione dei Cooperatori salesiani? Appare evidente che il suo statuto giuridico non è quello delle associazioni della prima categoria, cioè di quelle fondate e dirette dai fedeli, solo sulla base del loro diritto fondamentale di associazione. Infatti, l'Unione dei Cooperatori si presenta come costituita per iniziativa della gerarchia e messa sotto la direzione di essa, in particolare della Società di san Francesco di Sales, secondo norme redatte da Don Bosco e formalmente approvate dal Romano Pontefice.¹³

D'altra parte, la maggiore iniziativa lasciata ai laici nella ecclesiologia promossa dal Concilio Vaticano II impone certamente che si riconosca ad essi una maggiore corresponsabilità e partecipazione nella direzione dell'Unione. Non si può dubitare che tale evoluzione è esigita dalla fedeltà dinamica all'ispirazione fondamentale di Don Bosco. Si deve tuttavia aggiungere che la struttura fondamentale dell'associazione sarebbe cambiata se non venisse più riconosciuto all'autorità gerarchica, e in particolare alla Società salesiana, un diritto effettivo di intervento nella direzione dell'Unione dei Cooperatori, andando quindi ben al di là del diritto generale di vigilanza sulla fede e i costumi, che spetta alla gerarchia verso tutti i membri del Popolo di Dio. Si tratta di vigilare efficacemente di modo che sia assicurata nella associazione dei Cooperatori, la fedeltà allo spirito di Don Bosco.

Gli enunciati del Nuovo Regolamento

Una questione sorge: quella della conformità del Nuovo Regolamento dei Cooperatori con queste ultime conclusioni.

¹³ Cfr sopra, p. 234.

A questo riguardo, è chiaro che l'ultima frase del proemio applica felicemente alla posizione dell'Unione dei Cooperatori l'asserzione seguente del Concilio Vaticano II: « Quei laici (o sacerdoti), che, seguendo la propria particolare vocazione, si sono iscritti a qualche associazione o istituto approvato dalla Chiesa, si sforzano di assimilare fedelmente la particolare impronta spirituale che è propria dei medesimi ».¹⁴

All'inizio del cap. IV del Nuovo Regolamento, la citazione di un testo di Don Bosco esprime anche molto bene il legame speciale tra la Società salesiana e l'Unione dei Cooperatori salesiani. Si dice giustamente che essa ha lo scopo di prestare aiuto « alla Chiesa, ai Vescovi, ai parroci, sotto l'alta direzione dei salesiani ».¹⁵

A questo proposito, in una formula molto generale ma densa di contenuto, l'art. 25 § 1 dispone che « il Rettor Maggiore come Superiore della Congregazione Salesiana ha piena autorità nell'Associazione », mentre l'art. 27, § 1 dice che: « Ispettori e Direttori rappresentano il Rettor Maggiore nell'ambito delle loro competenze ». Però, il loro compito prevalente quale viene descritto nella frase seguente del medesimo articolo non pare molto diverso da quello della prospettiva abbozzata sopra riguardante gli assistenti ecclesiastici delle associazioni fondate e dirette dai fedeli stessi sulla base del loro diritto fondamentale di associazione. D'altra parte, il fatto che nell'Unione dei Cooperatori, « Ispettori e Direttori rappresentano il Rettor Maggiore » dovrebbe comportare in loro qualche partecipazione effettiva alla « piena autorità » riconosciuta al Rettor Maggiore dall'art. 25, § 1 già citato, ciò che porta a concludere che, contrariamente a quanto avviene nelle associazioni fondate e dirette dai fedeli stessi, l'adempimento del compito descritto nell'art. 27, § 1 non può essere concepito come semplice consulenza o esortazione, ma come implicante la possibilità dell'esercizio di un'autorità decisionale.

Rileviamo tuttavia che tale intervento autoritativo dell'Ispettore salesiano è previsto espressamente solo per l'erezione dei Centri (art. 24, § 3). Perciò crediamo che le norme relative al funzionamento dei vari Consigli avrebbero dovuto concretizzare in

¹⁴ AA 4 h.

¹⁵ Cfr sopra p. 232.

un modo più particolareggiato le modalità dell'esercizio dell'*alta direzione* che spetta alla Società salesiana riguardo all'Unione dei Cooperatori.

Si potrebbe obiettare che neppure il Regolamento dato, nel 1876, da Don Bosco ai Cooperatori è più esplicito nei punti accennati. Rispondiamo che in quella epoca e negli anni che seguirono, tale questione non fu mai posta. Nel modo più naturale, anche sotto l'ispirazione dell'ecclesiologia del tempo, i Salesiani assunsero ai diversi livelli organizzativi, in un modo spesso troppo esclusivo, la direzione dell'Unione dei Cooperatori. Che adesso, sotto l'impulso del Concilio Vaticano II, i Cooperatori stessi debbano essere resi maggiormente corresponsabili della direzione della loro Unione risponde certamente all'ispirazione fondamentale di Don Bosco. Tuttavia, la medesima fedeltà dinamica non permette che si trascuri oltre misura il fatto che l'Unione dei Cooperatori è stata istituita come un terz'ordine.¹⁶ In quanto tale esige una struttura analoga a quella di questi terzi ordini, nei quali l'*alta direzione* effettiva deve rimanere alla Società religiosa a cui si riallacciano, di modo che sia assicurata, nello svolgimento delle varie attività dell'associazione, la conformità con lo spirito del Santo fondatore. A nostro parere occorre che questo ultimo principio sia una norma di interpretazione del Nuovo Regolamento.

¹⁶ Cfr sopra, note 2, 4, 5, 6.